



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

(In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013)

Regione Abruzzo

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

BANDO PUBBLICO 2019

(Allegato A)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO relative alla Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”

Sottomisura:	10.1	Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
Interventi:	10.1.4	Incremento della sostanza organica
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere	
Ufficio competente	Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali	
Scadenza presentazione domanda	15/05/2019	
Responsabili procedimento: Coordinamento Attuazione	Servizio Promozione delle Filiere Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio	

Il presente bando regola l'applicazione della Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali- nell'ambito della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2019.

Sommario

Sommario	2
FINALITÀ E OBIETTIVI	3
SEZIONE 1 – INTERVENTO 10.1.4 – Incremento della sostanza organica	4
1.1 AMBITO DI INTERVENTO	4
1.2 BENEFICIARI	4
1.3 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	4
1.4 IMPEGNI.....	5
1.5 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI	6
1.6 ENTITA' DEGLI AIUTI E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI	6
1.7 DOTAZIONE FINANZIARIA	6
1.8 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	6
1.9 CLAUSOLA DI REVISIONE.....	6
2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO.....	7
2.1 Modalità.....	7
2.2 Termini per la presentazione delle domande.....	7
2.3 Modifica Domanda iniziale.....	7
2.4 Ritiro parziale o totale della domanda	8
2.5 Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).....	8
2.6 Errori palesi (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014).....	8
2.7 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	8
2.8 Domande annuali di pagamento	9
3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO	9
3.1 Verifica della ricevibilità delle domande	9
3.2 Ammissibilità.....	10
3.3 CONTROLLI E SANZIONI	11
3.4 Documentazione antimafia	12
3.5 EROGAZIONE DEI PREMI	12
3.6 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	13
3.7 INFORMATIVA, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ.....	13
4 DISPOSIZIONI GENERALI.....	13
4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	13

FINALITÀ E OBIETTIVI

Nella Regione Abruzzo l'analisi di contesto rileva come la connotazione pedologica e orografica del territorio incide molto sulle dinamiche di erosione potenziale dei suoli, in particolar modo per i terreni coltivati, in conseguenza delle asportazioni dei residui dai campi e del limitato utilizzo agronomico di ammendanti.

Le zone con la più alta perdita potenziale di sostanza organica sono localizzate lungo la fascia collinare alle spalle della costa, dove l'erosione del suolo e le caratteristiche topografiche costituiscono fattori ricorrenti, e in alta montagna, dove l'energia del rilievo è molto maggiore e l'erosione causata dalla pioggia è predominante.

Pertanto, con una gestione agronomica che preveda l'apporto di ammendanti, letami e altre frazioni palabili di pregio, s'intende controbilanciare la tendenza, evidenziata nell'analisi, alla riduzione di sostanza organica nei suoli agricoli e migliorare le caratteristiche chimico-fisiche- biologiche dei terreni con conseguente riduzione dei fenomeni erosivi e aumento della ritenzione idrica dei suoli. In tal modo si risponde al fabbisogno F15- sviluppo di pratiche sostenibili e conservative, al contempo, si favorisce la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo, rispondendo in parte al fabbisogno 19- migliorare la capacità di gestione del ciclo del carbonio, che rappresenta un fattore decisivo per la mitigazione dei cambiamenti climatici, considerato che il suolo costituisce il maggiore serbatoio di carbonio negli ecosistemi terrestri. La distribuzione di ammendanti oltre a bilanciare la riduzione della sostanza organica del suolo, rende disponibili i nutrienti in maniera graduale, riducendo quindi il rischio di una loro lisciviazione.

Il presente bando regola gli interventi, di seguito riportati, previsti dalla Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro climatico ambientali- del PSR ABRUZZO 2014-2020:

- **10.1.4 – Incremento della sostanza organica**

L'intervento 10.1.4 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con l'intervento 10.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –Abruzzo.

SEZIONE 1 – INTERVENTO 10.1.4 – INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA

1.1 AMBITO DI INTERVENTO

L'intervento 10.1.4- Incremento della sostanza organica è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

1.2 BENEFICIARI

Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale ed Enti pubblici in qualità di gestori di aziende agricole.

1.3 REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti, devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2019 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno.

1.3.1 *Requisiti soggettivi*

Possono presentare la domanda i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- Agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività".

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita, oltre che dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, anche dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n.1922 e dalla Circolare Agea Coordinamento n. ACIU. 2015.140.

1.3.2 *Requisiti oggettivi*

L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:

- possedere o detenere una superficie minima all'impegno (SAU) di almeno 1 ettaro;
- sono ammissibili le aziende con terreni caratterizzati da un contenuto di sostanza organica ricadente nelle classi di dotazione "bassa" o "normale", in funzione della tipologia del terreno, secondo la griglia definita dal Disciplinare di produzione Integrata per la Regione Abruzzo (2019) come riportato nella seguente tabella:

Tipologia di terreno	Tendenzialmente Sabbiosi	Franco	Tendenzialmente Argillosi
Dotazione di Sostanza organica (%)	≤ 1,4 %	≤ 1,8 %	≤ 2,2 %

- La dotazione di sostanza organica a seconda delle tipologie di terreno, ai fini dell'ammissibilità, va dimostrata attraverso il certificato di analisi del terreno (come riportato negli impegni).
- Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati per un periodo di adesione di almeno 5 anni che decorrono dal 15 maggio 2019 (domanda di sostegno).

1.3.3 *Le superfici*, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore **ma almeno pari ad una annualità d'impegno, (copertura annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo)**, in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell'intero periodo di impegno. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell'azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore, ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014.

1.3.4 E' condizione obbligatoria e propedeutica per l'adesione alle domande di sostegno e di pagamento della presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (DM n. 162 del 12/1/2015 art. 3). Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e nelle Istruzioni operative dell'OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015. Il piano di coltivazione contenuto nella

scheda fascicolo deve contenere le informazioni di dettaglio. La circolare Agea n. 11 prot. ORPUM 13524 del 18 febbraio 2019 riporta -Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg.(UE) n.1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento- Misure connesse alle superfici e agli animali-Campagna 2019.

Le informazioni contenute nel fascicolo saranno utilizzate ai fini dell'attività di istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto.

1.4 IMPEGNI

1.4.1 I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:

- a) **Rispetto delle regole di condizionalità** comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Reg. (UE) n.1306/2013 e dal D.M. n. 497 del 17.01.2019 e s.m.i. (aggiornamento annuale) - Disciplina del regime di Condizionalità, e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;

1.4.2 Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno. Le superfici oggetto di impegno possono variare nel corso degli anni in funzione degli avvicendamenti colturali ma, rispetto alla superficie del primo anno, sono ammesse solo riduzioni non superiori al 15%. La tipologia d'intervento non si applica ad appezzamenti fissi.

1.4.3 Impegno all'apporto di ammendanti commerciali, letami e altre frazioni palabili di pregio. Gli ammendanti commerciali utilizzabili, da individuare tra quelli elencati nell'allegato 2 del D.Lgs 29 aprile 2010 n. 75, sono: letame, letame artificiale, ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto; tra le frazioni palabili assimilate al letame sono utilizzabili: lettiere esauste, materiali palabili ottenuti col trattamento di separazione della frazione solida dei liquami, effluenti sottoposti a trattamento di compostaggio.

Non è ammesso l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti.

1.4.4 La sostanza organica utilizzata dovrà essere caratterizzate da un rapporto carbonio e azoto maggiore o uguale a 12. Gli ammendanti utilizzabili confezionati o allo stato sfuso devono rispettare le normative vigenti e corredati di documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni come da D.Lgs 75/2010; il letame potrà essere utilizzato allo stato sfuso purché corredato di un certificato analitico che ne attesti le caratteristiche chimico-fisiche (valori dei parametri richiesti: carbonio, Azoto, umidità, rapporto C/N) .

1.4.5 La quantità di ammendante distribuita ed incorporata al terreno sulle superfici ad impegno deve essere uguale o superiore a 2,5 t di sostanza secca/ettaro/anno. Nelle singole distribuzioni occorre rispettare i limiti quantitativi riportati nella tabella "Limiti quantitativi da rispettare".

Limiti quantitativi da rispettare	
Dotazione di Sostanza organica (%)	Apporti massimi annuali (t s.s./ha)
Bassa	15
Normale	13

Con l'impiego di concimi minerali non è possibile coprire più del 60% del fabbisogno in azoto della coltura.

1.4.6 Va eseguita almeno un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, come riportato dal DPI Abruzzo in vigore; in presenza di più' appezzamenti, dislocati su comuni non limitrofi o con terreni non omogenei, occorreranno più' analisi analitiche. L'analisi del terreno va eseguita presso un laboratorio autorizzato e il relativo certificato va inviato via PEC allo STA competente entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno. Sono ritenute valide analisi eseguite in un periodo antecedente non superiore a 5 anni precedenti dall'adesione all'intervento. Non è possibile desumere i parametri analitici puntuali dalle carte pedologiche territoriali o di fertilità disponibili in Abruzzo.

1.4.7 Va redatto un Piano di fertilizzazione aziendale (da un tecnico competente in materia) nel rispetto dei risultati delle analisi del terreno ed entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno va inviato via PEC allo STA competente.

1.4.8 Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni colturali e dei registri di magazzino con evidenza delle registrazioni degli interventi oggetto di impegno (fertilizzazione aziendale in particolare). E' autorizzata la compilazione informatizzata attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi a quelli presenti nei corrispettivi registri gestiti su supporto cartaceo. La registrazione andrà effettuata entro 30 gg. dalla data dell'operazione colturale.

1.4.9 Il beneficiario è tenuto a conservare, per il periodo di impegno, la documentazione contabile e fiscale dei prodotti utilizzati (note di consegna, fatture comprovanti l'acquisto degli ammendanti, dei concimi minerali, dei materiali palabili).

1.4.10 Le aziende ricadenti nelle ZVN devono rispettare, oltre alla Direttiva Nitrati Reg. CEE 91/676 che impone come limite massimo 170 Kg. di azoto per ettaro, gli eventuali limiti più restrittivi riportati nel Programma Regionale di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati (DGR n.899 del 07.09.2007).

1.5 DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal **15 maggio 2019** e devono essere rispettati almeno per i 5 anni successivi, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative.

1.6 ENTITA' DEGLI AIUTI E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, con importi calcolati in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni che il beneficiario assume oltre la baseline e la comune pratica agricola nei limiti dei massimali previsti all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il valore di sostegno finanziario per l'impegno è di **230,00 euro/anno** rispettivamente per ogni ettaro di SAU interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche.

L'intervento **10.1.4** è abbinabile con l'intervento 10.1.1 Produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 –Abruzzo.

In ottemperanza con l'art. 11 del reg. 808/2014, è prevista la combinazione con l'intervento 10.1.1 (stessa particella), ed il premio erogabile risulta essere di **100,00 euro/anno** per ogni ettaro di SAU interessato dagli interventi di distribuzione di matrici organiche, come stabilito dalla relativa scheda di misura PSR.

IMPEGNO COMBINATO	Tipologia colturale	*Importo EROGABILE
Incremento sostanza organica (Mis. 10.1.4) + produzione integrata (MIS. 10.1.1)	Seminativi	100 €/ha
	**Foraggiere avvicendate	100 €/ha
	Ortive	100 €/ha
	Olivo da olio	100 €/ha
	Vite da vino	100 €/ha
	Fruttiferi	100 €/ha

*Importo erogabile per adesione all'intervento 10.1.4 se in combinazione con l'intervento 10.1.1 sulla stessa particella –produzione integrata.

**Sono escluse le foraggiere non avvicendate compreso i pascoli magri.

1.7 DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo da assegnare complessivamente all'intervento 10.1.4 "Incremento della sostanza organica" trova copertura sulla dotazione finanziaria prevista dalla Mis. 10 del PSR Abruzzo 2014-2020 e la corresponsione del premio è assicurata nel limite della disponibilità finanziaria prevista dalla Misura del PSR, fermo restando il rispetto degli impegni assunti per l'intero quinquennio.

1.8 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

1.9 CLAUSOLA DI REVISIONE

E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013

- a) Per gli interventi realizzati ai sensi - dell'art. 28- Pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'art.29- Agricoltura biologica:
- b) Per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- c) Per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

2.1 MODALITÀ

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura ed aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati. Nel caso di presentazione delle domande di pagamento per il tramite di "liberi professionisti", la consegna della domanda cartacea e dei relativi allegati presso la Regione è sempre prevista.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico nel portale SIAN la domanda si intende effettivamente presentata alla Regione e all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

2.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019 sono i seguenti:

- a) Domande iniziali: **15 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2019**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute con un ritardo superiore a **25** giorni di calendario, ovvero oltre il **10 giugno 2019**, sono irricevibili e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

2.3 MODIFICA DOMANDA INIZIALE

E' possibile presentare una "domanda di modifica" di alcuni dati dichiarativi della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre **il termine del 31/05/2019** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 10 giugno 2019; oltre il 10 giugno 2019, le domande sono irricevibili.

2.4 RITIRO PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente o totalmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro parziale o totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

La Regione determina la irricevibilità di una **Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:**

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

2.5 DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. UE 640/2014 (FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI)

Qualora all'atto del rilascio della scheda di validazione del fascicolo aziendale, si manifesti l'impossibilità di ottenere il rilascio di una scheda valida o qualora si ritenga che alcuni dati non siano correttamente riportati a causa di problemi di natura procedurale, informatica o imputabili comunque a malfunzionamenti dei sistemi informativi, dovrà essere fornita l'indicazione del malfunzionamento occorso. Sarà reso disponibile un apposito elenco di casistiche da imputare e la scheda di validazione prodotta, anche se incompleta in alcune parti, sarà corredata da una dichiarazione che evidenzia l'impedimento a fornire l'informazione richiesta; le cause ostative sono rese disponibili selezionando apposito elenco (su applicativo SIAN).

Gli agricoltori che hanno presentato una domanda con la procedura sopra delineata sono tenuti, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione, a presentare una Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali). La Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata e deve essere inoltrata entro il **30/09/2019**. Le dichiarazioni contenute nelle domande presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 vengono controllate nell'ambito dell'istruttoria al fine di riscontrare la coerenza tra la dichiarazione/ motivazione dell'inconveniente e le modifiche introdotte. Nei casi in cui vengano riscontrate incoerenze, la domanda viene considerata non ricevibile.

2.6 ERRORI PALESI (AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. UE 809/2014)

Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette a seguito della presentazione documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

2.7 TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Il beneficiario che nel corso del periodo annuale di impegno trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, mantiene il diritto al sostegno solo a condizione che il soggetto subentrante sia

agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e assume a suo carico gli impegni previsti per il periodo vincolativo residuo.

Il trasferimento delle aziende comporta:

- per il cedente l'obbligo di comunicare allo STA territorialmente competente entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta;
- per il subentrante l'obbligo di inoltrare allo STA territorialmente competente comunicazione in cui evidenzia l'obbligo di mantenere gli impegni per la durata residua. La comunicazione dovrà riportare l'indicazione relativa al "cambio di beneficiario".

Il mancato assolvimento di tali obblighi e in particolare la mancata assunzione da parte del subentrante dell'impegno per il periodo residuo comporta la decadenza della domanda e l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario degli aiuti precedentemente percepiti.

2.8 DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE n. 809/2014, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro i termini stabiliti dalla Regione, la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. Dal 2016, ai sensi del reg. UE 65/2011 art. 3 (circ. AGEA prot. UMU/515 del 25/03/2016), l'azienda è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione di mantenimento dell'impegno (su portale SIAN) sebbene in assenza di domanda di pagamento; senza tale dichiarazione l'impegno sarà considerato NON MANTENUTO.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO

- ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Come riportato dalla Circolare AGEA n. 11 Prot. ORPUM 0013524 del 18/02/2019 è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea (ITC).

Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione.

Scaduti i termini per la presentazione delle istanze verrà avviato l'iter istruttorio presso gli uffici competenti mediante l'individuazione del responsabile del procedimento e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, ammissibilità che verranno comunicati ai beneficiari ai sensi della L. 241/90.

Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) competenti per territorio gestiscono, le fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa e conformità della documentazione allegata alle domande e delle dichiarazioni presentate.

3.1 VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- a) Presentate oltre i termini stabiliti nel presente bando al paragrafo "Termini per la presentazione delle domande" per il rilascio della domanda su portale SIAN, fatte salve le disposizioni previste per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento;
- b) Non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

3.2 AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

- aziende non selezionate a campione, il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
- aziende facenti parte del campione, l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

- **CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dagli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- c) verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2019;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio;
 - verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
 - verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
 - controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione del sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure), ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 – G.U. n. 72 del 26 marzo 2019 - Serie generale.

Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per le istruttorie prese in carico dalla Regione (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) si provvede alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, e mantenuti nel corso del periodo di impegno fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente avviso pubblico.

Quelle non ammesse, verranno notificate tramite PEC, o con pubblicazione su Portale web della Regione Abruzzo, con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere.

Il richiedente che intende proporre ricorso in opposizione avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro i termini previsti. Il Dirigente del Servizio incaricato dell'istruttoria, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

• CONTROLLI IN LOCO

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014. L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

• CONDIZIONALITÀ

L'erogazione dei premi per le misure dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure definite all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013. Gli impegni applicabili nella regione Abruzzo ai fini del regime di condizionalità sono quelli approvati con la DGR relativa all'anno di riferimento della domanda. Il controllo sul rispetto della condizionalità è di competenza dell'OP AGEA che rende disponibili gli esiti di tali controlli tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

3.3 CONTROLLI E SANZIONI

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Al riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda;
- Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e o esclusione del beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- Il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza;
- Il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato in base di quanto disposto dall'articolo 19 bis del Reg. UE 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto dall'articolo 19 bis del Reg. UE 640/2014.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art.19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (art. 19 par. 1 Reg. UE n.640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione, il saldo restante è azzerato.

3.4 Documentazione antimafia

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP Agea, non ancora sottoscritta dalle parti, prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), anche tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP Agea, dell'informazione antimafia.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti.

In attesa della sottoscrizione della suddetta convenzione tra la B.D.N.A. e l'OP Agea, in via transitoria, è previsto che la richiesta dell'informazione antimafia venga effettuata dalla Regione, sulla base delle dichiarazioni sostitutive disponibili sul SIAN.

Il certificato non è comunque richiesto "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi.

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei criteri adottati per la verifica della presenza di idonea certificazione antimafia ai fini della erogazione degli aiuti comunitari:

Soglia (in euro)	Informativa antimafia
sotto a € 5.000	nessun obbligo
oltre 25.000	sempre
Tra 5.000 e 25.000	obbligatoria per le domande presentate dopo il 31/12/2018, prorogata al 31/12/2019 dalla Legge n. 132 del 1° dicembre 2018.

3.5 EROGAZIONE DEI PREMI

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi predisposti da AGEA a seguito dell'istruttoria automatizzata (IADP) e/o delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento avviene:

- Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

3.6 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dagli STA competenti per territorio nei casi in cui le stesse sono state rese disponibili per l'istruttoria.

L'Organismo Pagatore AGEA, notifica l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

3.7 INFORMATIVA, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).

Ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:

- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca- Servizio promozione delle Filiere, competenti Servizi Territoriali per l'agricoltura;
- b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 10 intervento 10.1.4;
- c) Ufficio Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: Ufficio Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali;
- d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura;
- e) Data di conclusione del procedimento: di norma 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di sostegno/pagamento, in assenza di cause ostative, dovute anche ad anomalie del SIAN;
- f) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- g) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- h) Data ultima presentazione domanda 15 maggio 2019 (salvo proroghe che si intendono sin d'ora accettate);
- i) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.

4 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Con Regolamento n. 1305 del 20 settembre 2013, l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, la Regione Abruzzo con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo nella versione notificata il giorno 29/10/2015, recepita con Deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001". Con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2018 C (2018) 8967, ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo

I seguenti Regolamenti UE normano lo sviluppo rurale:

- a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
- b) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- c) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE)n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- f) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- g) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- h) Regolamento di Esecuzione (UE) 747/2015 dell'11 maggio 2015 della Commissione, recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- i) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- j) Regolamento (UE) 2017/2393 (omnibus) del parlamento europeo e del consiglio del 13/12/2017.
- k) Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2018 C (2018) 8967 che ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo.

Costituiscono fonte normativa anche:

- a) D.L. 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- b) DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- c) L.R. 04.01.2014 n.3 Gestione delle Foreste Demaniali Regionali, Procedure e criteri per la concessione dei pascoli ricadenti nel Demanio Forestale della Regione Abruzzo.
- d) Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e Circolare ACIU 2015 prot. N.141 del 20 marzo 2015 - Piano di Coltivazione

- e) Determinazione del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca - Regione Abruzzo DPD/92/16 del 17/2/16 "Linee guida operative per l'avvio dell'attuazione del PSR 2017/2020 " e smi DPD/178/2016 del 14/12/2016.
- f) D.M. n. 497 del 17.01.2019 e s.m.i. - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale (G.U. n. 72 del 26 marzo 2019 - Serie generale);
- g) Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014 "Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale";
- h) Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015 – "Piano di Coltivazione";
- i) Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- j) Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 Riforma della politica agricola comune -domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- a) Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016 Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- b) Circolare Agea n. 11 Prot. ORPUM 0013524 del 18/02/2019 -Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019;
- c) Determinazione Dirigenziale Dip. Agricoltura n° DPD019/39 del 18/02/2019 "Aggiornamento del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) annualità 2019 vincolante per le aziende operanti nella Regione Abruzzo e che aderiscono ad impegni specifici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, in attuazione di metodi per l'ottenimento di produzioni agricole ecocompatibili di qualità;
- d) Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Indirizzi PEC dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti:

STA ABRUZZO EST (PE-TE): PEC dpd024@pec.regione.abruzzo.it

STA ABRUZZO SUD (CH): PEC dpd026@pec.regione.abruzzo.it

STA ABRUZZO OVEST (AQ): PEC dpd025@pec.regione.abruzzo.it